

Ok del governo al testo finale della riforma

Arriva la stretta su 5mila partecipate

■ Niente via libera definitivo ma per il decreto partecipate il traguardo è ormai a un passo. L'obiettivo del Governo è tagliare 5mila partecipate. Il provvedimento è uscito nella serata di

ieri dal Consiglio dei ministri. La ministra della Pa, Marianna Madia, assicura: il decreto «prima dell'estate sarà legge dello Stato».

Gianni Trovati ▶ pagina 8
RATING 24 ▶ pagina 8

Arriva la stretta su 5mila partecipate

Via libera del Governo al decreto attuativo della riforma Pa - Il Dlgs torna alle Camere per un'informativa

Rating 24

L'OUTLOOK DELLE RIFORME

I tempi

La ministra Madia conferma che il testo sarà in vigore entro l'estate
Entro gennaio 2017 attese le prime indicazioni sui suoi effetti



LE ALTRE SOCIETÀ A RISCHIO

Il provvedimento mette nel mirino un altro migliaio di enti che le Pa hanno creato in settori di mercato: dai servizi professionali al commercio

Gianni Trovati

ROMA

■ In Italia ci sono 3.035 società partecipate che non superano i 5 dipendenti ciascuna, e 2.093 che non dichiarano il proprio organico e che probabilmente hanno dimensioni analoghe. Sono queste 5mila micro-realtà le prime destinate a cadere nelle maglie della riforma, attuativa del capitolo dedicato dalla delega Madia alle società pubbliche, che ieri ha ricevuto il secondo via libera in consiglio dei ministri. La riforma, però, mette nel mirino anche il migliaio di aziende che la Pa ha creato in settori di mercato, dai servizi professionali alle assicurazioni fino al commercio all'ingrosso e al dettaglio (ci sono anche due enoteche regionali e un prosciuttificio), e spinge inoltre per l'aggregazione delle aziende che continueranno a esistere con effetti misurabili solo a consuntivo.

Ora il testo torna alle Camere come previsto (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì scorso) per un'informativa alle commissioni sulle "condizioni" poste dal Parlamento e non ac-

colte dal governo. Si tratta però di un passaggio dovuto che, come prevede la delega, non produrrà variazioni al testo in vista dell'adozione finale a stretto giro al punto che la ministra Marianna Madia parla di legge «entro l'estate»: anche perché le indicazioni più importanti avanzate dalle commissioni parlamentari su gestione del personale, controlli e criteri di individuazione delle società da alienare sono state accolte mentre su alcuni punti Camera e Senato hanno avanzato soluzioni diverse che ovviamente non avrebbero potuto essere inserite in contemporanea.

Il testo esaminato ieri dal governo, insomma, ha un carattere praticamente definitivo e conferma la tempistica dell'attrazione anticipata nei giorni scorsi, che dà sei mesi di tempo agli enti proprietari per scrivere i piani di razionalizzazione con l'alienazione obbligatoria delle partecipate fuori regola e alle società controllate dalla Pa per effettuare la ricognizione del personale e indicare i propri esuberanti. Entro gennaio 2017 dovrebbero quindi arrivare le prime indicazioni concrete sugli effetti della riforma mentre il meccanismo della revisione ordinaria annuale slitta di un anno ma solo per il fatto che altrimenti, con il calendario pensato a gennaio, le scadenze di piano straordinario e piano ordinario annuale avrebbero finito praticamente per coincidere.

Il cuore della riforma risiede nella definizione puntuale dei confini entro i quali le Pa possono operare attraverso le loro partecipate. Le aziende possono avere la forma di Spa, Srl o società consortili, e possono essere attive in quattro campi: i servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, i servizi strumentali (per esempio la gestione informatica dell'ente proprietario) e i servizi di committente a supporto degli enti non profit. Una deroga inserita per venire incontro alle richieste della Conferenza unificata salva le finanziarie regionali, inserite nell'elenco delle realtà escluse dalla riforma insieme a una serie di partecipate statali come Anas, Invitalia, Coni servizi, Invimit, Sogin e il Poligrafico. Salvo anche le fiere e le aziende che gestiscono funivie.

Se rientrano nei settori ammessi, le società devono rispettare una serie di criteri ulteriori per sopravvivere: la riforma prevede infatti l'ob-



bligo di alienazione, fusione o soppressione per le partecipate che non superano i 500mila euro di fatturato medio nel triennio (il testo originario fissava la soglia a un milione), oppure operano in campi già coperti da altre partecipate o hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori (che possono essere tre o cinque a seconda dei casi). Fuori dai servizi di interesse generale (per esempio il trasporto locale o l'igiene urbana) vanno chiuse le società che hanno chiuso in perdita quattro degli ultimi cinque esercizi, a patto che il rosso superi il 5% del fatturato.

L'alienazione o la chiusura di queste realtà, oppure la loro fusione per creare aziende più grandi in grado di superare le soglie fissate dalla riforma, andranno decise nei piani straordinari di razionalizzazione che gli

enti proprietari dovranno scrivere nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Sulle partecipate che non rispettano i requisiti di legge le amministrazioni non avranno scelta, mentre la loro autonomia si dovrà concentrare sulle ulteriori misure di aggregazione di aziende o di taglio dei costi. I piani andranno scritti attraverso un'applicazione informatica gestita dal ministero dell'Economia e controllata dalla Corte dei conti. Il mancato rispetto dei termini fa scattare una sanzione amministrativa fino a 500mila euro oltre al rischio per gli amministratori locali di finire davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per rispondere di danno erariale. Amministratori che vedono spuntare nuovi vincoli sulla parte variabile della busta paga: per essere erogata servirà un miglioramento dei ri-

sultati di bilancio (in caso di "rosso" questo dovrà diminuire).

Proprio sui compiti della Corte dei conti, oltre che sulla gestione degli esuberanti (su cui si veda l'articolo qui sotto) arrivano le novità più importanti rispetto al testo approvato a gennaio in prima lettura. Dopo parecchie incertezze, il decreto porta esplicitamente sotto la giurisdizione dei magistrati contabili gli amministratori e i dipendenti delle partecipate che si rendono responsabili di danno «patrimoniale o non patrimoniale» subito dagli enti partecipanti. E anche gli amministratori locali che con le loro scelte pregiudicano il ruolo della partecipazione. Un passo in avanti rispetto alla prima versione che prospettava per gli amministratori solo il rischio di azioni di responsabilità davanti al giudice ordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure approvate dal consiglio dei ministri

SCHEDE A CURA DI **Andrea Marini**

CRITERI ELIMINAZIONE

Fatturato minimo a 500mila euro e perdite al 5%

È previsto un monitoraggio delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione di fine 2017. Previsto un aggiornamento annuale. «Piani di razionalizzazione», che possono prevedere anche la dismissione, devono essere adottati dall'ente in questione in maniera specifica per le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti o, ancora, società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, nonché partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro. Sono interessate anche le società fuori dai servizi pubblici locali che in 4 anni su 5 hanno subito perdite superiori al 5% del fatturato. Il monitoraggio sui tagli sarà affidato a una struttura da individuare all'interno del ministero dell'Economia

EFFICACIA



MEDIA

LIMITI FINALITÀ

Si alle società per i servizi di interesse generale

Sono previsti limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica. Non possono essere costituite società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in tali società. Le società possono essere costituite solo per la produzione di un servizio di interesse generale; per la progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, nonché la gestione organizzativa e gestione di un servizio d'interesse generale, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato. Possono poi essere costituite società per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Sono ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici

EFFICACIA



ALTA

RAZIONALIZZAZIONE

Le amministrazioni devono varare piani di dismissioni in 6 mesi

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulle partecipate, deve essere effettuata una ricognizione straordinaria, per verificare quali aziende non corrispondano ai criteri per mantenere la partecipazione da parte dell'ente pubblico. Ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche con la messa in liquidazione o cessione. In caso di mancata adozione della ricognizione, o di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatto salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, quest'ultima è liquidata

EFFICACIA



ALTA

REVISIONE ORGANICI

*Ricognizione
del personale per
individuare eccedenze*

Il decreto sulle partecipate prevede anche una disciplina transitoria per il personale delle società a controllo pubblico. Nel dettaglio è stato previsto che le società partecipate effettuino una ricognizione del loro personale, per individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Sono state accolte, nella ultima versione elaborata dal governo, le condizioni della Commissione V Bilancio della Camera e della Commissione I Senato, nonché le osservazioni del Consiglio di Stato: è stato, conseguentemente, ridotto il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni (30 giugno 2018 in luogo del precedente 31 dicembre 2018)

EFFICACIA




MEDIA

PERSONALE

*Trasparenza
e imparzialità
nel reclutamento*

Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti (pubblicati sul sito istituzionale della società), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate. Previsto uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità: prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati affidati ad una società partecipata, procedono al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessate

EFFICACIA



ALTA

ESUBERI

Regioni in primo piano per la gestione degli esuberanti

L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale, regione che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, e che dovrà favorire la mobilità sul territorio. Le regioni trasmettono, poi, dopo 6 mesi, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco. Il decreto prevede anche che il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni è stabilito fino al 30 giugno 2018. Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità, per i dipendenti dichiarati eccedenti, di attivare le ulteriori misure previste dalla disciplina nazionale e regionale vigente per le crisi aziendali

EFFICACIA



BASSA

CONTROLLI PREVENTIVI

Alla Corte dei conti il vaglio sulla costituzione dell'azienda

In caso di costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica (o di acquisizione di partecipazione), si stabilisce che l'atto deliberativo deve essere motivato, evidenziando, inoltre, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società stessa, sulla base di specifici parametri qualitativi e quantitativi, nonché le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. L'atto deliberativo deve essere inviato, prima dell'adozione, alla Corte dei conti che può formulare rilievi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo, ferma restando la facoltà di interruzione del termine in caso di richiesta di chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata

EFFICACIA



MEDIA

DANNO ERARIALE

Amministratori soggetti alle azioni civili di responsabilità

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, nonché il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione

EFFICACIA



BASSA

AMMINISTRATORI

Bonus anche ai manager di società in rosso, ma con perdite in calo

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, andrà rispettato l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo sul numero complessivo delle designazioni o nomine. L'organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo che l'assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione con una partecipazione superiore al 10% propone agli organi societari tetti retributivi e paletti ai trattamenti di fine mandato per i manager. La parte variabile della busta paga degli amministratori per essere erogata avrà bisogno di un miglioramento dei risultati di bilancio (in particolare, nel caso di perdite, una riduzione del rosso)

EFFICACIA




MEDIA

CRISI D'IMPRESA

Paletti per i trasferimenti straordinari alle società in difficoltà

Sono disciplinate le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, se ne ricorrono i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore (se esistente) e comunicato alla Corte dei conti

EFFICACIA



ALTA